

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza, attribuendo ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa;

Visto il Decreto Sindacale n. 316 del 01/07/2026 con il quale è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari Istituzionali;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2026 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028 (articolo 170, comma 1, D. Lgs 267/2000);

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2026 del 30.03.2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62/2026 del 08.06.2026 di approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 06.08.2026 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al triennio 2026/2028;

Premesso che con istanza prot. 0103278/2024 del 05/08/2024 la dipendente ***** matr. n. 262, ha chiesto la fruizione dei permessi mensili di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 per assistere familiare in condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 della predetta legge, dichiarata con verbale della Commissione medica competente per territorio.

Che la fruizione dei predetti permessi è stata autorizzata con atto dirigenziale prot. n.0103966/2024 del 06.08.2024.

Che con nota acquisita al prot. n. 0117346/2026 del 02.09.2026 la citata dipendente matr. 262 ha chiesto un periodo di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n.151/2001 per assistere familiare in condizione di disabilità grave;

Che dalla documentazione prodotta è stata accertata la sussistenza dei requisiti che danno diritto al congedo, in considerazione del fatto che la dipendente con il soggetto in situazione di handicap grave rientra nella fattispecie prevista dal decreto interministeriale - 21 luglio 2000, n. 278;

Considerato che:

- L'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 119/2011 e successivamente integrato dal D.Lgs. 105/2022, riconosce il diritto al congedo straordinario retribuito (previsto dall'art. 4, comma 2, della L. 53/2000) ai familiari di soggetti con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/1992, secondo un rigido ordine di priorità, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile.

- La concessione del predetto congedo è subordinata alla condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo diversa certificazione sanitaria .

- La durata complessiva del congedo non può superare i due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco dell'intera vita lavorativa, fruibile anche in modalità frazionata (giorni o settimane) computando i giorni festivi intermedi in assenza di ripresa lavorativa.

- Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle sole voci fisse e continuative. L'indennità e la correlata contribuzione figurativa spettano fino a un importo massimo complessivo annuo originariamente fissato in € 49.664,00 e rivalutato annualmente dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

- Il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, ma non rileva per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Considerato, altresì, che conformemente agli indirizzi interpretativi del Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolari n. 13/2010 e n. 1/2012), in assenza di una specifica previsione primaria per la definizione di "*patologie invalidanti*", si fa utile riferimento ai parametri dell'art. 2, comma 1, lett. d), del Decreto Interministeriale n. 278/2000

Che in forza della giurisprudenza costituzionale (sentenza Corte Costituzionale n. 232/2018), il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nel caso in cui la stessa non sussista al momento della presentazione dell'istanza ma venga instaurata successivamente e mantenuta per tutta la durata dello stesso.

Tenuto conto che, nel caso di mancata ripresa dell'attività lavorativa tra due periodi di congedo, occorre computare nei giorni concessi anche il sabato e i giorni festivi immediatamente successivi all'ultimo giorno utile;

Dato atto che l'importo massimo annuo di cui all'art. 42 comma 5 ter del D.Lgs. 151/2001, rivalutato sulla base degli indici ISTAT, per l'anno 2026 ammonta a €. 57.837,00 come da circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026.

Che la dipendente percepisce una retribuzione annua inferiore al limite massimo di cui sopra ed ha quindi diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

Ritenuto di poter concedere alla dipendente***** matr. 262 un periodo di congedo straordinario retribuito, ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 per il periodo dal 07 settembre 2026 al 06 novembre 2026;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 3, comma 3, che definisce la condizione di handicap in situazione di gravità;

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, e in particolare l'art. 4, che ha riformulato la disciplina del congedo straordinario all'interno del citato D.Lgs. n. 151/2001;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, che ha aggiornato la materia a tutela della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, eliminando il principio del "referente unico" e rimodulando l'ordine di priorità dei soggetti legittimati;

Vista la Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, concernente la rivalutazione degli importi massimi del beneficio economico e delle indennità per l'anno in corso;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*"), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritto in data 23 febbraio 2026;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Dato atto che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse del dirigente firmatario del presente atto e che sono assolti gli obblighi previsti dal Piano triennale della Trasparenza ed Integrità, secondo quanto previsto dal vigente piano triennale Anticorruzione.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

di approvare la premessa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento che qui si intende integralmente riportata;

di prendere atto dell'istanza acquisita al prot. n.0117346 del 02.09.2026 con la quale la dipendente*****mtar. 262, al fine di assistere familiare in condizione di disabilità grave, ha chiesto la fruizione di un periodo di congedo straordinario retribuito con decorrenza 07 SETTEMBRE 2026 e fino al 06 NOVEMBRE 2026;

di accogliere, per le motivazioni indicate in premessa, e sulla base della documentazione prodotta, l'istanza della dipendente *****mtar. 262, *****e di concedere alla stessa un periodo di congedo straordinario coperto da contribuzione figurativa, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D. Lgs. 151/2001, come modificato dell'art. 4 del D. Lgs n. 119/2011, dal **07 SETTEMBRE 2026 e fino al 06 NOVEMBRE 2026**;

di dare atto che le giornate di sabato e domenica intercorrenti nel periodo di assenza saranno conteggiate come congedo straordinario, in quanto lo stesso è stato richiesto in modalità continuativa senza alcuna ripresa del servizio

di aggiornare il plafond del congedo biennale spettante alla dipendente, quantificando i giorni residui ancora utilizzabili dopo la conclusione del presente periodo;

di approvare la corresponsione alla dipendente dell'indennità retributiva corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;

di precisare che il periodo di congedo è valutabile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto;

di puntualizzare che la dipendente dovrà informare tempestivamente l'Ufficio del Personale di ogni variazione della situazione personale e familiare che possa influire sulla concessione del presente beneficio;

di trasmettere copia del presente atto al Settore di appartenenza della dipendente, nonché al Servizio Trattamento Economico per i conseguenti adempimenti di competenza;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, non necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente quindici giorni consecutivi ed altresì in apposito elenco nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs.33/2013;

di attestare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole;

di dare atto che il sottoscritto **Dott. Andrea Euterpio**, Dirigente ad interim del Settore Affari Istituzionali - Servizio Personale presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012 n.190 e del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n.445, **DICHIARA** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio